

pensionati e la quota di contributo (1,66%) eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche dell'Assicurazione TBC. Di conseguenza l'INPS dalla data di cui sopra non deve più provvedere alla riscossione dei contributi citati, ad eccezione di quelli i cui presupposti di imposizione si sono verificati entro il 31 dicembre 1997.

Il provvedimento dispone inoltre la revisione dell'IRPEF con modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni di imposta, l'istituzione di una addizionale regionale all'imposta stessa e il riordino dei tributi locali.

Decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 17 dicembre 1997 (G.U.- serie generale — n. 38 del 16 febbraio 1998).

Contengono la proroga o la riattribuzione del trattamento di mobilità a favore di complessivi 615 lavoratori dipendenti da imprese individuate con i decreti stessi.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

Le disposizioni che interessano l'INPS sono le seguenti:

art. 4, comma 16,

prevede il differimento a domanda dei contributi nella misura del 50% per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, aventi età inferiore ai 32 anni;

art. 4, commi da 17 a 22,

stabilisce per il periodo 1° dicembre 1997 / 31 dicembre 1999 la concessione, alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di un contributo in forma capitaria nella misura di lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998 e di lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 con una retribuzione imponibile ai fini pensionistici inferiore a 36 milioni annui. Per i nuovi assunti, nei periodi di cui sopra, dopo il 30 novembre 1997 e il 30 novembre 1998 ad incremento delle unità occupate alle stesse date, alle imprese operanti nelle regioni di cui sopra e nell'Abruzzo e

Molise è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi dovuti al FPLD dai datori di lavoro;

art. 53, comma 9,

prevede, a partire dalla data di trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, l'obbligo per l'Istituto postelegrafonici del versamento all'INPS del contributo di solidarietà previsto in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1986;

art. 54, comma 5,

dispone il rimborso alla pari dei titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto legge 20 settembre 1935, n. 1684 e la cessazione della corresponsione degli interessi dal 1° gennaio 1998;

art. 54, comma 12,

dispone che ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato mensilmente dall'ISTAT;

art. 59, comma 1,

estende, a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle anzianità contributive maturate da tale data nelle forme pensionistiche sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO la disciplina delle aliquote di rendimento decrescenti per le fasce di retribuzione eccedenti quella pensionabile di cui alla legge n. 67/1988;

art. 59, comma 2,

sopprime la disciplina che consente la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi, con limitazioni, i trattamenti a carico del Fondo volo;

art. 59, comma 3,

stabilisce che il conseguimento dei trattamenti pensionistici a prestazioni definite, aggiuntivi o integrativi del trattamento pensionistico obbligatorio, avviene esclusivamente in presenza dei requisiti e della decorrenza previsti dall'assicurazione generale;

art. 59, comma 4,

estende a tutte le forme pensionistiche la perequazione annuale con esclusione di qualsiasi altra forma di adeguamento;

art. 59, commi 6, 7 e 8,

modifica con decorrenza dal 1° gennaio 1998 i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità;

art. 59, comma 12,

modifica i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità degli iscritti al Fondo volo;

art. 59, comma 13,

esclude per l'anno 1998 l'applicazione della perequazione automatica a tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo vigente per il FPLD e per gli anni dal 1999 al 2001 prevede l'applicazione dell'indice di perequazione nella misura del 30% per le pensioni di importo comprese fra 5 e 8 volte il trattamento minimo INPS. Nessun aumento per perequazione è previsto nello stesso periodo per le pensioni superiori ad 8 volte detto trattamento minimo;

art. 59, comma 14

riformula per le pensioni di anzianità liquidate dal 1° gennaio 1998 la disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro autonomo (50% della parte eccedente il trattamento minimo del FPLD);

art. 59, comma 15,

aumenta dal 1° gennaio 1998 di 0,8 punti percentuali l'aliquota contributiva IVS a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dal 1999 prevede un ulteriore aumento annuale di 0,2 punti percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva a carico dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni aumenta di 0,3 punti percentuali. A richiesta prevede inoltre la riduzione a metà del contributo a carico dei lavoratori autonomi pensionati INPS di età superiore ai 65 anni con corrispondente riduzione del supplemento di pensione;

art. 59, comma 16

dispone l'elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di 1,5 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori parasubordinati, per i soli soggetti non iscritti ad alcuna forma di assicurazione obbligatoria; l'aliquota è ulteriormente elevata di 0,5 punti percentuali per ogni biennio fino a raggiungere la misura del 19%. Per gli stessi soggetti istituisce un nuovo contributo dello 0,5% per il finanziamento degli oneri conseguenti all'estensione ai lavoratori in esame delle prestazioni di maternità e dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dalla data sopracitata;

art. 59, comma 17,

allinea all'aliquota vigente per il FPLD, le aliquote previste per le forme pensionistiche sostitutive dell'AGO gestite dall'INPS se inferiori alla prima (interessa i fondi telefonici, elettrici, delle imposte di consumo);

art. 59, comma 22,

sopprime le sanzioni previste dalla legge n. 662/96, nei casi in cui la denuncia della situazione debitoria per contributi venga effettuata prima della contestazione o richiesta da parte degli enti impositori ed il versamento di quanto dovuto venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;

art. 59, comma 30,

esonera l'Ente previdenziale dei giornalisti (INPGI) dal versamento del contributo di solidarietà previsto a favore del FPLD dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

art. 59, comma 34,

prevede il concorso aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato all'onere pensionistico di 6.000 miliardi a parziale copertura della parte di oneri derivanti dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 di revisione dell'invalidità pensionabile, in considerazione del fatto che tali prestazioni sono state concesse in parte anche sulla base di criteri assistenziali. Con effetto dal 1998 i trasferimenti a copertura degli oneri pensionistici, previsti dall'art. 37, comma 3, lett. C) della legge n. 88/89, al netto dell'apporto aggiuntivo di cui sopra, sono ripartiti in quote fra le gestioni interessate dando in tal modo attuazione - con il procedimento di cui all'art. 14 della legge n. 241/90 (Conferenza dei Servizi) - a quanto già previsto dalla legge n. 335/95, art. 3, comma 2. Conferma inoltre che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove necessario, all'Ente Poste anticipazioni di tesoreria fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente dall'Ente stesso.

art. 59, comma 58,

estende dal 1° gennaio 1998 l'erogazione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale agli agenti e rappresentanti di commercio e agli esercenti di pubblici esercizi;

art. 59, comma 59,

proroga fino al 31 dicembre 1998 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/95, a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti.

Legge 27 dicembre 1997, n. 450 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)".

La legge prevede:

Art. 3, comma 2,

il miglioramento dell'assegno per il nucleo familiare, da coprire con apporti dal bilancio dello Stato nei limiti della maggiore spesa complessiva di 595 miliardi per l'anno 1998, mediante l'incremento dei limiti di reddito e delle misure dell'assegno vigenti per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di handicap e a quelli in cui sia presente più di un figlio;

Art. 4,

un maggior trasferimento dal bilancio dello Stato di 664 miliardi a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali destinato all'adeguamento della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici assunti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88 erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle Gestioni dei lavoratori autonomi e dalla Gestione speciale minatori, nonché la ripartizione per l'anno 1998 della somma complessiva di 24.472 miliardi fra le Gestioni di cui sopra sulla base dei criteri della legge n.88/89. Tale ripartizione è peraltro superata da quella derivante dall'applicazione del comma 34, dell'art. 59 della legge n. 449/97.

Legge 27 dicembre 1997, n. 453 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000"

Con la legge n. 453 lo Stato ha provveduto alla integrale copertura degli oneri di natura assistenziale di cui all'art. 37 della legge n. 88/89, superando il principio della progressività attuata negli anni precedenti.

Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457

Prevede a favore delle imprese armatoriali e del relativo personale dipendente, aventi i requisiti previsti dalla legge, l'esonero, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dal versamento dei contributi previdenziali.

Prevede il pensionamento anticipato per complessive 500 unità con la concessione di una maggiore anzianità contributiva di otto anni.

Decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito con modificazioni, nella legge 20 marzo 1998, n.52.

Prevede disposizioni urgenti in materia di sostegno del reddito (proroghe di trattamenti di integrazione salariale già concessi alle imprese), di incentivazione all'occupazione (piani di inserimento professionale dei giovani nelle aree di alto tasso di disoccupazione) e di carattere previdenziale con l'introduzione per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia e del settore lapideo della contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90% e del 2,20% previste a carico delle imprese industriali.

Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

Dispone in favore dei pensionati residenti nelle regioni Marche ed Umbria, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento degli arretrati maturati a tutto il 31 dicembre 1995 in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/93 e 240/94 in unica soluzione, in luogo delle sei annualità previste dalla legge n. 79/97.

Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 6 marzo 1998.

Vengono trasferiti all'INPS i compiti relativi al pagamento diretto dell'indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale per l'edilizia già affidati al personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed ai collocatori.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 aprile 1998 viene rinviata di 180 giorni l'inizio dell'applicazione delle disposizioni.

Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 25 marzo 1998.

Approva la deliberazione n. 350 in data 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni e di unificazione in un unico pagamento di diversi trattamenti pensionistici dovuti allo stesso soggetto.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 25 marzo 1998.

Rivede le disposizioni inerenti l'ammissione ai benefici relativi alla "mobilità lunga (3.500 unità), di cui all'art.3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n.129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.229, in seguito all'elevato numero di istanze presentate dalle imprese.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 giugno 1998 modifica l'art. 2 del decreto sopracitato precisando quali lavoratori possono accedere alla mobilità finalizzata al pensionamento.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 dispone, a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l'INPS della funzione di erogazione sia delle pensioni, degli assegni e delle indennità agli invalidi civili in atto alla data di cui sopra, sia di quelli nuovi che saranno concessi dalle Regioni cui, in applicazione del comma 2, sono attribuite le relative funzioni.

Decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 convertito con legge 5 giugno 1998, n. 176.

Proroga di dodici mesi per 3.500 unità i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in corso alla data del 31 marzo 1997 e proroga di sei mesi i trattamenti di cassa integrazione straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari in servizio alla data del 9 aprile 1998, di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 aprile 1998.

Adegua per l'anno 1996 il contributo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero da 9,879 miliardi a 10,531 miliardi.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 13 maggio 1998.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, determina i nuovi limiti di reddito e gli importi relativi all'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ordinanza n. 2787 in data 21 maggio 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile.

Sospende, dal 5 maggio al 31 dicembre 1998, nei confronti dei residenti nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpite dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Dispone la corresponsione fino al 30 settembre 1998 di una indennità pari al trattamento di cassa integrazione straordinaria e relativi assegni per il nucleo familiare, in favore dei lavoratori dipendenti e ai soci delle cooperative non rientranti nel campo di applicazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria per il periodo di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro. Estende l'indennità predetta ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro o costretti a sospendere l'attività lavorativa per gravi danni all'abitazione, per assistenza alla famiglia o impraticabilità delle vie di comunicazione.

Prevede la proroga al 31 dicembre 1998 dei progetti socialmente utili già attivati alla data dell'evento.

Decreto interministeriale (Ministro del lavoro e della previdenza sociale e Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) in data 21 maggio 1998.

Prevede l'ammissione alla contribuzione volontaria dei lavoratori che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi o che li conseguono nel corso del 1998 e ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione d'anzianità o di vecchiaia. Il contributo nella misura del 50% è posto a carico del Fondo per l'occupazione che lo versa in rate annuali per tutti i lavoratori interessati a richiesta dell'INPS.

I soggetti stessi a domanda, da presentare entro il 31 dicembre 1999, sono collocati in pensione con effetto immediato in deroga alle norme vigenti. A loro è liquidata una pensione commisurata all'anzianità contributiva maturata; al raggiungimento dei requisiti per la pensione il trattamento è erogato in misura intera.

Fissa un incentivo di 18 milioni per ciascun lavoratore di cui al primo cpv. assunto a tempo pieno ed indeterminato. L'incentivo viene erogato dall'INPS in tre rate annuali ed i relativi oneri sono annualmente rimborsati dal Fondo per l'occupazione.

Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 maggio 1998.

Prevede a far tempo dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei lavoratori "parasubordinati" l'estensione della tutela della maternità (assegno in caso di parto e di aborto) e dell'assegno per il nucleo familiare nei limiti delle risorse provenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5%.

Per fruire di tali assegni il decreto stabilisce i criteri, i limiti e l'esclusione del beneficio per i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie o pensionati.

Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 luglio 1998.

Dispone a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'aumento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica da £ 1.527.600 a £ 1.588.800.

Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1998.

Determina a valere per l'anno 1998 il reddito medio convenzionale giornaliero ai fini del calcolo dei contributi e delle misure delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario nella misura di £ 73.777.

Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 agosto 1998.

Dispone, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, che il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1998 sia parificato al salario relativo all'anno 1998 determinato, per le categorie dei salariati fissi, per ogni provincia, con decreto ministeriale 1° luglio 1998.

Nel caso in cui nel decreto considerato siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1998.

Il decreto conferma in 2 miliardi il contributo straordinario a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero, di cui all'art.11 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791 recante disposizioni in materia previdenziale, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ed aggiorna, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, da 9,879 miliardi a 10,531 miliardi il concorso dello Stato a copertura degli oneri del Fondo clero (legge 903/1973).

Decreto del Ministro del lavoro in data 13 maggio 1998.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, determina i nuovi limiti di reddito e gli importi relativi all'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Ministero del tesoro) in data 21 maggio 1998.

Prevede l'ammissione alla contribuzione volontaria dei lavoratori che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi o che li conseguono nel corso del 1998 e ai quali manchino meno di cinque

anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione d'anzianità o di vecchiaia. Il contributo nella misura del 50% è posto a carico del Fondo per l'occupazione che lo versa in rate annuali per tutti i lavoratori interessati a richiesta dell'INPS.

I soggetti stessi a domanda, da presentare entro il 31 dicembre 1999, sono collocati in pensione con effetto immediato in deroga alle norme vigenti. A loro è liquidata una pensione commisurata all'anzianità contributiva maturata; al raggiungimento dei requisiti per la pensione il trattamento è erogato in misura intera.

Fissa un incentivo di 18 milioni per ciascun lavoratore di cui al primo cpv. assunto a tempo pieno ed indeterminato. L'incentivo viene erogato dall'INPS in tre rate annuali ed i relativi oneri sono annualmente rimborsati dal Fondo per l'occupazione.

Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 luglio 1998.
Dispone a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'aumento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica da £ 1.527.600 a £ 1.588.800.

Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1998.

Determina a valere per l'anno 1998 il reddito medio convenzionale giornaliero ai fini del calcolo dei contributi e delle misure delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario nella misura di £ 73.777.

Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 agosto 1998.

Dispone, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, che il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1998 sia parificato al salario relativo all'anno 1998 determinato, per le categorie dei salariati fissi, per ogni provincia, con decreto ministeriale 1° luglio 1998.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 novembre 1998.

Fissa nella misura del +1,7%, salvo congruaggio da effettuare nell'anno 2000, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1998, per cui, con riferimento a detto anno, nessun congruaggio deve essere effettuato in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 1999.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

Le disposizioni che interessano l'INPS sono le seguenti:

Art. 1,

regola le modalità di restituzione del 60% dell'Eurotassa duplicando, con innovazioni, quanto contenuto nell'art. 1 del decreto-legge n. 378/98 che ha consentito da parte dei sostituti d'imposta di conteggiare il rimborso in occasione del congruagli di fine 1998;

Art. 3, comma 4,

proroga al 2001 i trasferimenti a favore delle aziende del sud operati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna già beneficiarie dello sgravio generale rimodulando l'importo del contributo capitaro per i lavoratori occupati al 1° dicembre 1997 con una retribuzione annua imponibile IVS non superiore a 36 milioni;

Art. 13,

detta le linee guida del processo di monetizzazione dei crediti INPS attraverso la cessione e la loro successiva cartolarizzazione. Per l'effettiva applicazione della norma in esame è prevista l'emanazione di ulteriori specifiche norme in ordine alla tipologia ed ai valori dei crediti ceduti, le modalità tecniche, i tempi ed il prezzo di cessione.

Art. 34, comma 5,

prevede che l'indennità di disoccupazione, attualmente commisurata al 30% della retribuzione, non venga più corrisposta ai lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie;

Art. 34, comma 9,

con riferimento all'art. 59, comma 34, della legge 449/97 (legge finanziaria 1998) esclude, per il 1998 e il 1999 dalla ripartizione a mezzo della Conferenza dei Servizi, una quota pari al 50% della somma assegnata alle gestioni artigiani e commercianti dalla legge n. 663/96 (legge finanziaria 1997) per i fini di cui all'art. 37, comma 3, lett. c, della legge n. 88/89;

Art. 36,

prevede la corresponsione agli eredi dei pensionati deceduti degli arretrati a questi ultimi spettanti a tutto il 31.12.1995 a seguito dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 240/94. Gli arretrati di cui sopra sono maggiorati degli interessi legali;

Art. 62,

proroga al 31.12.2000 il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità dei dipendenti o già dipendenti alla data del 31.10.1998 da scariche autorizzate, che sono o saranno chiuse, con conseguente fruizione delle relative indennità fino alla data sopracitata;

Art. 77,

attenua il rigore in materia di cumulo pensione-reddito da lavoro, stabilendo che chi ha una pensione di anzianità conseguita con una contribuzione pari o superiore ai 40 anni, viene equiparato ai fini della trattenuta al pensionato di vecchiaia;

Art. 81,

dispone interventi nel campo dell'occupazione e della previdenza con proroghe dei termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità, con incremento delle unità ammesse a godimento di tale indennità, con proroghe per la stipula di contratti di solidarietà e di accesso al trattamento di CIG straordinaria.